



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- 1.dr. Mariavittoria Papa           Presidente
2. dr. Anna Maria Beneduce   Consigliere rel.
3. dr. Nunzia Tesone            Consigliere

all'esito della udienza e della successiva camera di consiglio, del 7 febbraio 2024, ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.           del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2021

TRA

C.N.R. – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui domicilia alla Via Armando Diaz, n. 11.

Appellante

E

, nata a rappresentata e difesa  
dall'avv. Emanuele De Lucia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via

Appellata

Oggetto: riforma della sentenza n. , pubblicata il del Tribunale di Napoli,  
Sezione Lavoro.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2020 premesso:

. che era stata assunta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, con contratto a tempo indeterminato stipulato a seguito di concorso pubblico, nel profilo di Ricercatore III Liv. con decorrenza bando n. presso l'Istitutc  
Sezione di Napoli;

. che aveva lavorato in precedenza, alle dipendenze dello stesso CNR, in virtù di un contratto a tempo determinato, e in particolare: 1. contratto a tempo determinato stipulato per chiamata diretta ai sensi dell'art. 23 del DPR 171/91 su fondi esterni, con il compito di svolgere attività relativa alla: "Sviluppo di sensori termo-meccanici in fibra ottica e di sensori chimico-biologici in fibra ottica e in guida d'onda", nell'ambito del progetto "Monitoraggio innovativo dell'ambiente marino e costiero", nella qualifica di Ricercatore III Liv dal al ;  
presso l'Istituto per li Napoli, contratto prorogato fino al 7; 2. contratto a tempo determinato stipulato per chiamata diretta ai sensi dell'art. 23 del DPR 171/91 su fondi esterni, con il compito di svolgere attività relativa alla: "Tecnologie di fabbricazione di dispositivi e microsistemi in silicio", nella qualifica di Ricercatore III Liv dal

al [redacted] a tempo parziale 50%, presso l'Istituto per la [redacted]  
di Napoli, contratto è stato prorogato fino al [redacted]

Su detta premessa, parte ricorrente lamentava l'illegittimità della mancata valutazione da parte del CNR, all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato, del periodo di servizio svolto in virtù del precedente contratto a termine, con asserito, ingiusto mancato riconoscimento dell'incremento retributivo correlato all'anzianità asseritamente maturata.

Sulla base di tale premessa, chiedeva all'adito Tribunale di Napoli, in funzione di G.d.L., di accertare e dichiarare il diritto a vedersi considerare, ai fini dell'anzianità lavorativa e della maturazione dei conseguenti aumenti stipendiali, l'intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato dal [redacted] al [redacted] alle dipendenze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, prima della sua assunzione a tempo indeterminato; condannare il CNR a riconoscere l'intera anzianità di servizio maturata in forza del contratto a tempo determinato con le relative proroghe, stipulato in precedenza, e per l'effetto a ricostruire la carriera della ricorrente anche con riferimento alla fascia stipendiale da attribuire; · condannare il CNR a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate e maturande, oltre accessori in misura e con decorrenza di legge, da liquidarsi in separato giudizio.

In data 09/09/2020 si costituiva in giudizio il Consiglio Nazionale delle Ricerche chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale, con sentenza del [redacted] dichiarava il diritto della ricorrente al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anzianità del servizio prestato alle dipendenze del CNR prima della stipula del contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dal 01/06/2012, e per l'effetto,

condannava il CNR alla ricostruzione di carriera della ricorrente considerando ai fini giuridici ed economici tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato a far data dal [redacted]. Condannava il CNR al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio, maturate da [redacted] all'attualità, maggiorate con gli interessi legali dalla scadenza al saldo, da quantificarsi in separata sede con vittoria delle spese di lite.

Nei confronti di tale sentenza ha proposto appello il CNR lamentando l'errata ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto così come operata dal giudice di prime cure, frutto di una non approfondita valutazione della documentazione in atti; e chiedendo, così, a riforma della sentenza di primo grado, di rigettare le domande formulate nel ricorso di primo grado, vinte spese del doppio grado.

Si costituiva che chiedeva confermarsi la sentenza di primo grado vinte spese del grado.

Alla odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE.

L'appello è infondato e va rigettato.

Il fatto storico è chiaro.

La durante l'intero periodo di lavoro a termine e dopo la sua immissione in ruolo, ha sempre svolto le medesime mansioni e/o mansioni equivalenti riconducibili al profilo professionale di ricercatore di III livello, nell'ambito della progettazione, fabbricazione e caratterizzazione di sistemi, sensori e dispositivi fotonici in silicio, in fibra ottica ed a guida d'onda con particolare riferimento a quelli utilizzati nel campo delle telecomunicazioni e delle interconnessioni ottiche e con applicazioni biomediche.

In particolare, l'attività di ricerca si era esplicata da sempre con lo svolgimento delle seguenti mansioni e attività: a) la raccolta di materiale bibliografico disponibile nella letteratura scientifica nazionale ed internazionale necessaria per la partecipazione a progetti di ricerca e/o sottomissione di manoscritti scientifici; b) lo studio, l'approfondimento teorico e la relativa analisi critica del materiale raccolto; c) la progettazione di dispositivi ad elevate prestazioni mediante simulatori commerciali e/o mediante la scrittura di nuovi codici di programma; d) la fabbricazione di dispositivi fotonici e/o biomedici all'interno di opportuni laboratori depolverizzati (Clean Room); e) la caratterizzazione strutturale e morfologica dei sistemi e dei dispositivi studiati; f) la realizzazione di misure sperimentali di laboratorio per la caratterizzazione funzionale ed elettro-ottica dei dispositivi al fine di quantificarne le prestazioni; g) l'elaborazione dei dati raccolti durante le sessioni di misura per confrontare i risultati ottenuti con quelli presenti nella letteratura scientifica internazionale al fine di individuare gli elementi di innovazione dei dispositivi proposti rispetto allo stato dell'arte. h) la disseminazione scientifica e divulgazione dei risultati conseguiti attraverso la presentazione a convegni internazionali e nazionali, workshop ed eventi formativi, nonché attraverso l'organizzazione di scuole, convegni e workshop dedicati; i) la pubblicazione di prodotti scientifici in cui sono riportati i risultati delle ricerche realizzate, quali: articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali e nazionali, atti di convegni internazionali e nazionali e capitoli di libro; l) la revisione di lavori scientifici sottomessi a riviste scientifiche internazionali.

Incontestato che le mansioni della non erano mutate nel corso degli anni né dopo la sua assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per tutto il periodo, era stata inquadrata nel medesimo profilo professionale – ricercatore III livello - ed aveva svolto sempre le medesime funzioni, o funzioni comunque equivalenti.

Al momento della assunzione a tempo indeterminato, la \_\_\_\_\_ era stata inquadrata, sì, nel profilo professionale di ricercatore di III livello, previsto dal vigente CCNL di comparto, ma si era vista attribuire la posizione stipendiale iniziale, senza alcun riconoscimento dell'anzianità per il servizio prestato a tempo determinato nel periodo dal ( \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, nonostante avesse svolto mansioni equivalenti per tutto il periodo.

Ciò le aveva causato un pregiudizio economico consistente sia nella mancata percezione delle maggiori retribuzioni previste dal CCNI per le fasce stipendiali superiori, sia per il prolungamento dei tempi per il passaggio alla successiva fascia stipendiale.

In diritto.

La progressione del personale dipendente, a fini giuridici ed economici è regolata dall'art. 6, sezione II (ricercatori e tecnologi) del CCNL Comparto Ricerca biennio economico 2000-2001, il quale ha previsto che le retribuzioni dei ricercatori e tecnologi siano incrementate per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi indicati nella tabella I ed alle scadenze stabilite dalle tabelle L1 e L2 che prevedono sette fasce stipendiali, le prime due da 0 a 4 e da 5 a 8 anni di servizio; dall'art. 17 del successivo CCNL quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, il quale prevede in particolare al comma 3 che a decorrere dal 01.01.2003 gli intervalli di tempo per poter accedere alla fascia stipendiale successiva sono rimodulati secondo quanto previsto nella tabella D, la quale prevede sette fasce stipendiali le cui prime due sono da 0 a 3 e da 4 a 7 anni di servizio. Inoltre, il successivo CCNL comparto ricerca quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 ha confermato nelle tabelle E ed F, richiamate dall'art. 13, che la prima e la seconda fascia stipendiale dei ricercatori e tecnologi sono da 0 a 3 e da 4 a 7 anni di servizio; il CCNL comparto ricerca biennio economico 2008-2009 ha previsto all'art. 7 gli incrementi retributivi delle retribuzioni per i ricercatori e tecnologi prevedendo nell'ambito della tabella E, che dal 01.01.2009 per i ricercatori e tecnologi la prima e la seconda fascia stipendiale sono rispettivamente da 0 a 2 e da 3 a 7 anni di servizio; tale misura trova conferma nel CCNL comparto istruzione e ricerca triennio 2016 – 2018 nella tabella B3.2; da ultimo, l'art. 84 co. 7 del c.c.n.l. relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca vigente prevede che, in caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali.

Dunque, osserva la Corte, la decisione del CNR di attribuire al ricorrente, con il contratto di assunzione a tempo indeterminato l'inquadramento nel profilo professionale di ricercatore di III

livello, previsto dal vigente CCNI di comparto, con il conferimento della posizione stipendiale iniziale, senza alcun riconoscimento dell'anzianità per il servizio prestato a tempo determinato nel periodo pregresso, come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, è censurabile.

In proposito, va richiamato, ai sensi dell'art. 118 disp.att c.p.c., l'orientamento della Giurisprudenza di legittimità che di recente, occupandosi della fattispecie per cui è causa in un contenzioso nei confronti del CNR, ha affermato che "vanno, infatti, richiamati i principi già espressi da questa Corte nelle numerose pronunce in materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico (ex plurimis, Cass. n. 22558/2016) oltre che di contratti a tempo determinato stipulati con gli Enti di Ricerca Cass. 2795/2017; Cass. n. 7112/2018, Cass. n. 3473/2019; Cass. n. 6146/2019); 3.2. con le indicate pronunce si è premesso che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui stabilisce che "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, meno che non sussistano condizioni oggettive", è stata più volte interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n.5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012,

cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi); 3.3. la stessa Corte di Giustizia, chiamata a pronunciare in fattispecie nelle quali veniva in rilievo il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla procedura di stabilizzazione prevista dalla L. n. 296 del 2006, ha evidenziato che la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C 152/14 Bertazzi); 3.4. i richiamati principi sono stati ribaditi dalla Corte di Giustizia nella recente sentenza 20 settembre 2018 in causa C-466/17, Motter, con la quale si è, in sintesi, osservato che al fine di "raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato" e di evitare "discriminazioni alla rovescia" è consentito, nel rispetto del principio del pro rata temporis, tener conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale, fermo però restando che al momento dell'assunzione come dipendente pubblico di ruolo deve essere valorizzata ai fini dell'anzianità anche la carriera pregressa del lavoratore a tempo determinato; in tale pronuncia, peraltro, il ricorso al principio del pro rata temporis trova giustificazione nella ritenuta necessità di "(..) rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti" (così, Corte di Giustizia, 20/09/2018, causa C-466/17, Motter); 3.5. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 22558/2016); 4. fatte tali premesse, occorre rilevare l'inammissibilità della questione - non specificamente trattata dalla sentenza impugnata ed introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione - relativa alle specifiche tipologie (e alla relativa disciplina giuridica) dei contratti a termine intercorsi prima della assunzione in ruolo delle odierne controricorrenti, contratti che sarebbero stati ancorati allo sviluppo di un determinato progetto scientifico in settori

ed ambiti del tutto circoscritti e particolari (così che lo svolgimento di un certo programma o ricerca non possa fornire un'esperienza spendibile in una ricerca diversa) e quella relativa alla diversità delle qualifiche e competenze richieste dalla legge per poter accedere a tali contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato; sono, quindi, inammissibili tutte le questioni di diritto che muovono da assunti fattuali che non trovano riscontro nell'accertamento compiuto dai giudici di merito, tanto più che non è neppure prospettato un vizio processuale di omessa pronuncia su specifici motivi di appello (in ipotesi) formulati dal CNR avverso la sentenza di primo grado in ordine alla natura dei rapporti a termine intercorsi tra le parti prima dell'assunzione in ruolo; peraltro in ricorso si fa riferimento ad atti (contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti) che non sono trascritti nel loro contenuto né depositati in questa sede e non è neppure specificato dove, quando e da chi gli stessi siano stati prodotti nel giudizio di merito; va, al riguardo, ribadito il principio ripetutamente affermato da questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo cui, ove vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o anche di un "error in procedendo", è necessario non solo che il contenuto dell'atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità, senza che possa attribuirsi rilievo al fatto che nell'indice si indicano come allegati i fascicoli di parte di primo e secondo grado (Cass., SS.UU., nn. 8077/2012 e 22726/2011; Cass. n. 13713/2015; Cass. n. 19157/2012; Cass. n. 6937/2010); 5. per il resto la Corte territoriale si è correttamente attenuta ai principi sopra richiamati laddove, come evidenziato nello storico di lite, ha affermato (sulla base di un accertamento in fatto non suscettibile di riesame in questa sede) che nel passaggio dal precariato alla stabilizzazione non vi era stato alcun mutamento delle condizioni lavorative delle lavoratrici (odierne controricorrenti), sicché l'unico elemento differenziazione era costituito dalla natura, a termine e non a tempo indeterminato, del rapporto; 6. anche in questa sede l'Ente ricorrente, al netto delle questioni nuove di cui sopra si è detto, pur affermando l'esistenza di ragioni oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di trattamento, fa leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni, le quali sole avrebbero potuto legittimare la disparità, insiste sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità del contratto a tempo indeterminato rispetto al precedente nonché sulle modalità di reclutamento del personale nel settore della ricerca e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare ossia su circostanze che, alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, non sono idonee a giustificare la totale esclusione dei periodi di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo dell'anzianità attenendo, invece, le "ragioni oggettive" richiamate nella clausola 4 alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione" (cfr. Cassazione civile sez. lav., ordinanza del 06/04/2020 n.7705).



Di segno analogo risulta l'ulteriore pronuncia dei Giudici di legittimità n. 15231 del 16.07.2020 che ha esaminato la possibilità di considerare l'anzianità maturata in forza di rapporti a termine stipulati con il CNR prima dell'entrata in vigore della direttiva e ha affermato che "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento. Il principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia antecedente alla data sopra indicata, di entrata in vigore della direttiva, perché, in assenza di espressa deroga, il diritto - dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina."

Il CNR nella delibera del 23.11.2020 in atti, ha disposto di autorizzare il riconoscimento dell'anzianità maturata a tempo determinato del personale assunto a tempo indeterminato a far data dal 1.1.2016 in ottemperanza dell'art. 84 del CCNL in riferimento al periodo di applicazione dello stesso (biennio 2016-2018), ma tale delibera non fa venir meno l'interesse della ricorrente alla decisione.

Alla stregua di quanto argomentato e dell'assenza di alcuna plausibile ragione oggettiva per negare il riconoscimento dell'anzianità pregressa all'immissione in ruolo della ..... l'appello va rigettato

Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta l'appello.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in euro oltre IVA e CPA e spese generali con attribuzione all'avv.to De Lucia

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n.228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Napoli, 7.02.2024

Il Consigliere estensore

D.ssa Anna Maria Beneduce

Il Presidente

D.ssa Mariavittoria Papa